

Ai Sigg.ri Dipendenti
Sanitaservice Asl Ta S.r.l. Unipersonale

In vista degli adempimenti strettamente connessi alla entrata in vigore del Regolamento Europeo (UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 24/05/2016, ma troverà applicazione soltanto a partire dal 28/05/2018, questa Società ha provveduto ad adempiere alle disposizioni del vigente codice sulla privacy (d.lgs.196/2003).

Inoltre, alla luce delle disposizioni in vigore, questa Società ha provveduto ad elaborare ed approvare un Documento Programmatico sulla Sicurezza ed un Regolamento interno per la protezione dei dati personali (in attuazione del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) quali strumenti a disposizione di chi ha interesse e che possono essere visionati sul sito istituzionale della Sanitaservice Asl Ta S.r.l. Unipersonale www.housejonicaservice.it sul link “Amministrazione trasparente”.

Il percorso prevede la formazione del personale in materia di privacy, riservatezza del trattamento dei dati nonché il diritto alla trasparenza ed all’accesso civico secondo le disposizioni vigenti.

Per quanto sopra è stato attivato uno sportello aperto a disposizioni di tutti i dipendenti i quali potranno rivolgersi anche in via informale per segnalare disfunzioni e criticità in materia di applicazione della riservatezza sui luoghi di lavoro. Gli stessi potranno partecipare al miglioramento del diritto alla privacy ponendo quesiti in materia e tutto ciò per una partecipazione attiva da parte di tutti.

A tal fine questa Società ha istituito la figura del Responsabile della Protezione dei Dati nella persona dell’Avv. Tullio Casamassima.

Rientra fra i compiti allo stesso affidati - con la collaborazione dei coordinatori aziendali - il controllo e la verifica della corretta applicazione sui luoghi di lavoro delle disposizioni contenute nel regolamento aziendale della privacy e di quelle previste dal codice della privacy e dai provvedimenti dell’Autorità del Garante.

Pertanto nello spirito della partecipazione collettiva di tutti i dipendenti e per gli obiettivi di cui sopra si può segnalare ogni disagio ed eventuali situazioni di criticità scrivendo a: sanitaservice.privacy@asl.taranto.it.

Le informazioni saranno trattate solo ed esclusivamente per il miglioramento del servizio garantendo il rispetto e la riservatezza di tutti ed utilizzati per motivi non diversi precisando che non saranno prese in considerazione segnalazioni che si riferiscono a persone e colleghi.

Per opportuna conoscenza si allega lo schema delle sanzioni previste dal codice della privacy.

La presente è notificata unitamente allo schema di sanzioni attraverso allegazione alla busta paga di ogni dipendente.

L’ AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Francesco Saverio MASSARO



Sanzioni

Le sanzioni previste dalla legge privacy

Il Testo Unico sulla Privacy prevede [illeciti penali](#), [violazioni amministrative](#) e [responsabilità civile per danni](#)..

Gli illeciti penali

<i>Trattamento illecito di dati</i> (Art. 167 Codice privacy)	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione della normativa è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
<i>Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante</i> (Art. 168 Codice privacy)	Chiunque, nella notificazione o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
<i>Misure di sicurezza</i> (Art. 169 Codice privacy)	Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 10.000 a 50.000 Euro. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. (...) Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
<i>Inosservanza di provvedimenti del Garante</i> (Art. 170 Codice privacy)	Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Le violazioni amministrative

<i>Omessa o inidonea informativa all'interessato</i> (Art.161 Codice privacy)	Sanzioni da 3000 a 18000 Euro, oppure da 5.000 a 30.000 Euro se dati sensibili. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
<i>Omessa o incompleta notificazione</i> (Art. 163 Codice privacy)	Sanzioni da 10.000 Euro a 60.000 Euro ed in più condanna alla pubblicazione della sentenza.
<i>Omessa informazione o esibizione al Garante</i>	Sanzioni da 4.000 a 24.000 Euro.

<i>(Art. 164 Codice privacy)</i>	
<i>Cessione illecita di dati ("Altre fattispecie", Art. 162 Codice privacy)</i>	La cessione dei dati in violazione della normativa sul trattamento di dati personali è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 Euro.
<i>Pubblicazione della sentenza ("Pene accessorie", Art. 172 Codice privacy)</i>	La condanna per uno dei delitti previsti dal Codice importa la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità civile per danni

<i>Danni cagionati per effetto del trattamento (Art. 15 Codice privacy)</i>	Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. E' risarcibile anche il danno non patrimoniale.
---	---